

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		TREMELLONI, <i>Relatore</i>	661
PRESIDENTE	657	GHISLANDI	663
Disegno di legge (Seguito della discussione):		SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle tele-</i>	
Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147)	658	<i>lecomunicazioni</i>	663
PRESIDENTE	658, 659, 660, 661	MASSOLA	663
CASTELLI AVOLIO	658, 660	CAVALLARI	664
COSTA, <i>Relatore</i>	658, 659	Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (<i>Approvato dal Senato</i>). (1227)	664
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	658, 660, 661	PRESIDENTE	664, 665
FANFANI	659, 660	SULLO, <i>Relatore</i>	664
FERRERI	660	CAVALLARI	664, 665
TREMELLONI	660	CASTELLI AVOLIO	665
DE PALMA	660	Votazione segreta:	
SALIZZONI	661	PRESIDENTE	665
SULLO	661		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali (<i>Approvato dal Senato</i>). (1226)	661		
PRESIDENTE	661, 663		

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Ceccherini, Chiostergi, Saggin e Tosi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

Ricordo che su questo provvedimento il relatore onorevole Costa ha già esaurientemente riferito nelle precedenti sedute del 30 marzo scorso e del 20 corrente e varie osservazioni sono state fatte da alcuni colleghi, nelle predette sedute.

Continuiamo quindi la discussione generale del disegno di legge medesimo.

CASTELLI AVOLIO. Dato il sistema misto, per così dire, adottato negli articoli 5 e 6, e salva una certa latitudine in quella somma fissa di 10 o di 20 mila lire, cifre queste che si potrebbero modificare, credo che la maggiore difficoltà presentata dal disegno di legge sia quella concernente la retroattività delle disposizioni in esame, per alcuni concorsi già esauriti. Se guardiamo al fatto che le competenze di questi concorsi non sono state ancora liquidate senza toccare il principio della retroattività delle leggi in genere, si potrebbe stabilire che le disposizioni in atto si applicano anche a quei concorsi le cui competenze non siano state ancora liquidate. In questo senso il relatore onorevole Costa potrebbe presentare un emendamento che, se accolto dalla Commissione, sgombrerebbe il terreno da una importante questione di principio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Castelli Avolio di non anticipare quella che sarà la discussione degli articoli.

Nella sua relazione, l'onorevole Costa ha accennato anche ad altri problemi ad esempio quello relativo alle Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali. Ricordo che nell'articolo 123 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 che vige tuttora, si accoglieva il principio che

fosse stabilito un massimo: anche allora, come si vede, vigeva il principio del forfait: 2 lire per ogni candidato ammesso alla prova scritta fino a 500 concorrenti, lire 1,50 per ogni candidato oltre i 500 concorrenti fino a mille, ecc.. Questo principio si potrebbe accogliere anche in questa legge, perchè laddove vi sono decine di migliaia di concorrenti, ed il presidente della Commissione è unico, questi verrebbe a liquidare una cifra notevole.

CASTELLI AVOLIO. Una osservazione di carattere generale è la seguente: si dovrebbe inserire nel disegno di legge una norma di carattere indicativo, nel senso che le Amministrazioni possano fissare alle Commissioni il termine entro il quale esse dovranno svolgere i loro lavori. Certamente, una norma di questo genere non avrebbe alcun valore cogente, però potrebbe avere un certo valore dal punto di vista morale, e di sprone alla Commissione per accelerare i suoi lavori.

COSTA, *Relatore*. Mi sembra che stiamo andando fuori della materia finanziaria.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa l'ammontare dei gettoni di presenza non bisogna dimenticare che una certa differenza esiste fra il personale statale e quello estraneo, perché dare 500 lire ad uno che ha già il proprio stipendio, e dare la stessa somma ad un estraneo, mi pare che non sia equo.

Chi fa parte dell'Amministrazione ha già il suo stipendio, mentre per gli estranei il gettone di presenza rappresenta il compenso per la loro prestazione.

Ridurrei quindi da 500 a 300 il compenso per gli appartenenti alle Amministrazioni statali.

CASTELLI AVOLIO. Concordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato anche perché bisogna tener presente che molte Commissioni si svolgono durante il normale orario d'ufficio.

PRESIDENTE. Gli estranei, nelle Commissioni, sono in numero limitatissimo, quindi se ella, onorevole Sottosegretario insistesse nella sua proposta, e questa fosse approvata, occorrerebbe cambiare tutto il progetto di legge.

Le Commissioni di concorso sono composte di membri che appartengono a quella determinata Amministrazione; vi sarà eventualmente qualche professore universitario, ed in pochi casi un estraneo, come quando si tratta di concorsi speciali, laddove viene chiamato un avvocato libero professionista; cosa che avviene anche in magistratura. Ma sono casi molto rari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

COSTA, *Relatore*. Occorre tener presente che il disegno di legge prevede la costituzione sia di Commissioni di concorso (e per queste è stabilito un *tantum* per ogni candidato), sia di Commissioni di studio, per le quali sono stabiliti i gettoni di presenza.

Ricollegandomi a quello che ha detto poco fa l'onorevole Sottosegretario di Stato Avanzini a proposito dei gettoni di presenza, vorrei sottolineare questo particolare; abbiamo una recente legge, quella del 15 marzo 1950, n. 143, la quale, per le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi, stabilisce la misura del gettone in lire 300 e 500, a seconda che trattisi di personale statale od estraneo.

Ora, a distanza di un mese, noi non teniamo conto della disposizione sopraindicata e stabiliamo un gettone unico di 500 lire.

Premesso ciò, pongo questa pregiudiziale: che la prima parte del disegno di legge in esame sia regolata secondo la suddetta legge del 15 marzo 1950, per quanto si riferisce ai gettoni.

Circa le Commissioni di concorso, ho già dichiarato in una delle precedenti sedute che vi sono liquidazioni il cui ammontare complessivo giungerà ai 2 milioni di lire, cosa che ci viene confermata dallo stesso Ministero in sede di esemplificazioni.

A questo punto debbo parlare della copertura della spesa. Intanto nella relazione al disegno di legge non si spiega, non si giustifica la cifra prevista di 550 milioni, e viene soltanto detto, a tal proposito, che a questa spesa si farà fronte con aliquote delle maggiori entrate di cui alla prima nota di variazioni al bilancio.

Faccio rilevare intanto che l'articolo 12 può ora essere completato, essendo stata pubblicata la legge n. 155 del 1° aprile 1950, contenente il 1° provvedimento di variazioni al bilancio.

Sono andato a consultare questa legge, ed ho notato che in entrata questi 550 milioni sono annotati, ma non vi è una voce in uscita che faccia al nostro caso. Ho trovato soltanto piccole cifre utilizzate allo scopo anzidetto. Né vi è un margine in questo provvedimento: insomma, a mio parere, la copertura è insufficiente.

PRESIDENTE. La questione della copertura la esamineremo quando saremo giunti all'articolo 12 che ne tratta. Comunque, occorrerà tener presente che se apporteremo alla misura dei gettoni di presenza quella riduzione da 500 a 300 per gli appartenenti all'Amministrazione statale, anche la cifra dei 550 milioni dovrà essere ridotta.

FANFANI. Vorrei fare qualche osservazione di carattere generale.

Da tanto tempo si dice che la burocrazia deve essere riformata. Ora, incidere in questo settore senza correggere nessuno degli inconvenienti che si stanno verificando, non mi sembra rappresenti un bene. Voglio dire che se si deve ritoccare qualche aspetto della burocrazia, in questo caso il provvedimento in esame dovrebbe essere accantonato, salvo per quanto concerne l'aumento dei gettoni di presenza. Se viceversa riteniamo che questo settore dell'ordinamento burocratico, voglio dire quello delle Commissioni, non debba essere più ritoccato, cioè che questa sia una disposizione definitiva anche nei confronti di un'eventuale ritocco all'ordinamento burocratico, allora pregherei la Commissione di porre la massima attenzione nell'eliminare taluni inconvenienti.

Se si stabilisce un gettone di presenza di una entità cospicua, evidentemente tutti desidererebbero essere chiamati a far parte di Commissioni, e, poichè il lavoro delle Commissioni spesso si svolge durante le ore d'ufficio, si verrebbe a stabilire un premio per gli assenti. Occorre aggiungere che i capi delle Amministrazioni includono nelle Commissioni gli elementi più capaci; avviene allora che proprio costoro, la cui presenza è più indispensabile in ufficio, siano assenti, al momento opportuno, dalla rispettiva Amministrazione.

Si tratta, quindi, di un problema molto delicato. Fatalmente capita che coloro che si sono comportati bene in Commissione una prima volta, finiscono con l'esserci rimessi sovente, con la conseguenza che questi famosi 550 milioni andranno ad incidere solo sui due o tre mila funzionari residenti a Roma, aumentando i loro stipendi annui di 200 o 300 mila lire.

Mi pare che su questa parte si potrebbe e si dovrebbe fare qualche cosa: intanto si potrebbero dividere questi gettoni in due parti, una delle quali va al funzionario che è stato membro della Commissione, mentre l'altra metà dovrebbe affluire ad uno speciale fondo di cui beneficerebbero tutti i funzionari.

Queste osservazioni le faccio solo per sottolineare le difficoltà del problema: è opportuno emanare questa legge, o è opportuno soltanto riparare gli inconvenienti che hanno ritardato l'espletamento dei concorsi? Così com'è il disegno di legge aggrava alcuni degli attuali difetti dell'ordinamento burocratico, incoraggiando gli impiegati a non stare in ufficio.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Per quanto riguarda le Commissioni di esame, esprimo soltanto un dubbio: come farà il legislatore, una volta approvata questa legge, a negare che criteri analoghi vengano applicati alle Commissioni esaminatrici degli alunni che passano da una scuola all'altra? Perchè, evidentemente, gli insegnanti sosterranno doversi, anche in questo caso, applicare lo stesso concetto.

FERRERI. In linea generale noto che tutto il sistema su cui si impernia questo disegno di legge, crea una disparità in favore dei funzionari che risiedono a Roma rispetto a coloro che vengono da fuori, e rispetto anche agli estranei all'Amministrazione.

Infatti, per convincersi di ciò, basta esaminare gli articoli 6 ed 8, in cui si dice che per i membri delle Commissioni che vengono da fuori il compenso è triplicato (articolo 6) o raddoppiato (articolo 8), rispetto a quello dei membri che sono in sede, e che questa triplicazione assorbe la indennità di missione.

Questo mi pare che, soprattutto per quanto riguarda i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, sarebbe un male, dato il gran numero dei concorsi e dei concorrenti. Ne conseguirebbe che, per una ragione di male intesa economia, l'amministrazione potrebbe essere indotta a rivolgersi sempre a quei commissari aventi la residenza in Roma; ciò instaurerebbe una tale situazione di privilegio che minerebbe alla base la sostanza dei concorsi.

Ecco perchè ho l'impressione che sia troppo palese il criterio di favorire quelli della sede centrale rispetto a coloro che provengono dalle sedi periferiche.

PRESIDENTE. Comunque, la questione sarà discussa in sede di esame degli articoli.

FANFANI. Penso che sarebbe opportuno interpellare il Ministro senza portafogli onorevole Petrilli, per sentire il suo parere in merito al provvedimento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sottolineo la particolare urgenza del provvedimento, in quanto vi sono concorsi che non possono essere banditi (per esempio quelli a cattedre universitarie) perchè non si trovano commissari disposti a prestare la loro opera per l'attuale compenso di 125 o di 250 lire.

TREMELLONI. A me pare che le osservazioni mosse dall'onorevole Fanfani siano tali da indurci a riflettere profondamente, prima di dare il nostro giudizio su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che il provvedimento in esame è stato originariamente pre-

sentato, con un testo alquanto differente, il 18 maggio 1949, (n. 563); in seguito alle osservazioni della nostra Commissione il Governo ha ritirato il citato provvedimento che ha ripresentato nel testo ora in discussione.

Il relatore si è fatto portavoce di molte perplessità. Occorre notare che indubbiamente vi sono delle situazioni di attesa, giacchè vi sono contemplati compensi per concorsi espletati nel 1947, ma non ancora liquidati. Bisognerebbe trovare una qualche maniera per uscir fuori da questa situazione.

È mia opinione che si potrebbe passare all'esame degli articoli, riservandoci di correggere in quella sede qualche punto del provvedimento.

DE PALMA. In considerazione che del tempo è già passato, ritengo che non sarebbe male lasciar trascorrere qualche altro giorno onde sentire il Ministro onorevole Petrilli, che ha la funzione specifica di coordinare questa materia.

Propongo quindi formalmente una sospensione dell'esame per sentire il parere del ministro suddetto, in modo che la Commissione possa essere completamente edotta del disegno di legge, degli eventuali sviluppi, di questo provvedimento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già sottolineato l'urgenza del provvedimento. Attendere la riforma burocratica significherebbe aspettare per mesi e mesi.

CASTELLI AVOLIO. Premetto che desidero parlare brevemente e semplicemente sulla richiesta di sospensiva.

Gli onorevoli colleghi sanno, perchè lo ha già ricordato il nostro presidente, che la prima stesura del provvedimento ha dato luogo a critiche da parte della nostra Commissione, tanto che il Governo ritirò l'originario disegno di legge.

La proposta dell'onorevole Fanfani di rendere compartecipi gli altri impiegati delle competenze derivanti dall'appartenenza alle Commissioni, sarebbe una innovazione tale che potrebbe indurre il Governo al ritiro anche di questa seconda stesura del provvedimento. Certamente la proposta ha molte ragioni in favore; ma ne ha alcune contro, perchè qui non siamo di fronte a proventi casuali, ma si tratta di un lavoro di carattere speciale che viene reso da determinati funzionari.

A me sembra che questa innovazione potrebbe trovare la sua sede opportuna nella riforma burocratica. Però alcune delle idee affacciate dall'onorevole Fanfani, come alcune delle esigenze esposte dall'onorevole Ferreri,

potrebbero trovar sede in questo provvedimento, mediante emendamenti da apportarsi nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Sarei d'avviso di segnalare il punto di vista dell'onorevole Fanfani, che può essere, entro certi limiti, condiviso anche da altri membri della Commissione, e di procedere all'esame degli articoli, che eventualmente, potranno essere migliorati con opportune modificazioni.

SALIZZONI. Il relatore ha fatto presente che vi sono difficoltà nella copertura del provvedimento.

La mia opinione sarebbe di rimandare l'esame del provvedimento di una decina di giorni, onde permettere al Sottosegretario di Stato per il tesoro di accertare se tale copertura sussista.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In merito alla copertura, vi leggo la relazione ministeriale annessa al primo provvedimento di variazioni di bilancio che concerne questa parte: Aumento della misura dei compensi stabiliti per i componenti delle Commissioni, Comitanti e Collegi, comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato: milioni di lire 550.

SULLO. Sono favorevole alla richiesta di sospensiva, onde mettere in correlazione l'annunciata riforma burocratica con questo provvedimento.

Penso che sette od otto giorni di attesa non siano pregiudizievoli per l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole De Palma di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, onde conoscere il pensiero del Ministro onorevole Petrilli sul provvedimento stesso.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali. (Approvato dal Senato). (1226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali».

Invito il relatore, onorevole Tremelloni, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

TREMELLONI, *Relatore*. Il disegno di legge riflette l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste - Azienda di Stato per i servizi telefonici - un mutuo di 25 miliardi rimborsabili in 35 anni. Questo mutuo riflette lo sviluppo della rete nazionale telefonica: si tratta, anzitutto, di una estensione della rete meridionale e di un ampliamento di una rete a nord di Napoli.

Sull'aspetto tecnico dei lavori, che si inquadrano in un piano generale di ricostruzione e di potenziamento della rete telefonica statale, hanno già dato il loro giudizio favorevole sia il Consiglio nazionale delle ricerche, sia il Consiglio superiore delle comunicazioni, sia una speciale commissione nominata dal Ministro delle poste.

Per quanto riguarda l'aspetto economico (poichè qui vi sono tre aspetti: tecnico, economico e finanziario) è da rilevare la estrema necessità per il nostro Paese di migliorare le condizioni della rete telefonica la quale, non soltanto ha subito dei danni gravi che in parte sono stati riparati, ma ha subito un notevole aumento di utenze ed è rimasta relativamente vetusta in relazione ai progressi compiuti da altri paesi.

Il lamentato ritardo con cui il piano viene posto in attuazione, giova però ai nostri interessi, in quanto ci si può avvalere ora dei progressi tecnici conseguiti negli altri paesi più evoluti a questo riguardo.

È da rilevare che dal 1925 al 1949 le utenze telefoniche si sono incrementate notevolmente, si sono settuplicate, e le comunicazioni interurbane, da dieci milioni, sono salite ad oltre settantacinque milioni.

Per quanto riflette l'aspetto tecnico debbo anche ricordare che la situazione del 1939 dava uno sviluppo di rete di 280 chilometrici-circuito, e fra il 1930 ed il 1938 si era avuto un incremento annuo del 6 per cento, mentre l'incremento delle conversazioni era stato dell'8 per cento. La rete si presentava quindi, già prima della guerra, insufficiente specialmente in talune zone come quella del Mezzogiorno.

La situazione alla fine della guerra presentava un danno valutato ad un terzo del valore prebellico: il volume delle telefonate era sceso da 12 milioni di unità a tre milioni

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

e mezzo, con una riduzione del 75 per cento. Nel maggio 1947 il traffico aveva raggiunto e superato 14 milioni di unità, cioè era passato al quadruplo rispetto al luglio del 1945. La ricostruzione era già avvenuta, quindi, per una prima fase.

In questa seconda fase si tratta da un lato di una estensione della rete meridionale, e dall'altro di un ampliamento della rete a nord di Napoli, reso necessario dell'aumento che ha assunto il traffico. Infine, si tratta di adeguare meglio le comunicazioni internazionali, particolarmente quelle che sono nell'incrocio della Valle Padana.

Il piano, dal punto di vista tecnico, è impostato sul principio del cavo coassiale: si è studiato un tipo a quattro tubi, che consentirà la utilizzazione di due tubi per la televisione. Il piano è coadiuvato da altri sistemi, che prevedono la istituzione di ponti radio, ecc.. Tra Roma e Milano saranno così possibili, ad esempio, 900 comunicazioni contemporanee.

Per quanto riguarda le varie linee che saranno realizzabili con la estensione a sud di Napoli, abbiamo un circuito che partendo da Roma verrà rafforzato verso Napoli, da Napoli verrà rafforzato nelle linee Napoli-Atena, Atena-Bari, e poi Atena-Cosenza-Tiriolo-Reggio Calabria; infine, in Sicilia avremo la Mili-Catania-Caltanissetta-Palermo.

Questo ampliamento consentirà di coprire il fabbisogno previsto per il 1951, e con un successivo equipaggiamento di canali e con una ulteriore spesa di 150 milioni, saranno messi a disposizione del traffico nazionale i circuiti nazionali, in base alle previsioni del traffico, fino al 1956.

Per quanto riguarda l'ampliamento della rete a nord di Napoli, si tratta di proseguire i cavi Napoli-Roma, Genova-Ventimiglia, Torino-Milano-Verona-Mestre, in modo che le comunicazioni internazionali con il resto della Europa orientale, occidentale e settentrionale, siano assicurate in modo adeguato.

Questi impianti potrebbero essere ultimati in un periodo fra i 24 ed i 48 mesi. L'importo della spesa necessaria per questa realizzazione ammonta a 20.600.000.000: ulteriori 4 miliardi e 400 milioni saranno necessari per far fronte ad altre opere.

L'attuazione del piano consentirebbe una attività della industria telefonica italiana, che in questo momento attraversa un periodo di grave crisi.

Circa l'aspetto finanziario avverto che si tratta non già della concessione di una somma, ma di un mutuo, che, press'a poco, richiederà un impegno di un miliardo l'anno per 35 anni necessario per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento, somma che è relativamente esigua in relazione ai proventi che l'azienda dà. Quest'anno, ad esempio, il bilancio consuntivo mostra un avanzo di tre miliardi e 300 milioni. L'Azienda sarà quindi in grado di restituire questi miliardi assai agevolmente.

Il mutuo viene contratto con la Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali. Come è noto, le somme depositate presso i conti correnti postali vengono passate alla Cassa depositi e prestiti. Lo incremento dei conti correnti è stato notevolissimo, anzi, dalla metà del 1948 alla fine del 1949 l'incremento è stato tale da triplicare la somma dei depositi, perchè si è passati da 46 miliardi a 145 miliardi. È noto che questa non è che una parte delle somme che l'Amministrazione postale riceve a titolo di deposito, perchè vi sono i depositi mediante libretti, i buoni postali, i versamenti in conto corrente postale. Questo complesso di somme è raddoppiato dal 1948 al 1949. Vi è un aumento che negli ultimi tempi è stato non soltanto costante, ma crescente; questo fa presumere che non vi possa essere, da parte dei depositanti, il pericolo di improvvisi ritiri.

I 25 miliardi rappresentano soltanto il 16 per cento dell'importo totale dei depositi che esistono in conto corrente, e poiché sono da attingere in un periodo di cinque anni, l'incidenza è del 5 per cento annuo.

Al Senato era stata fatta una obiezione di carattere finanziario. Si era detto: piuttosto che ricorrere ai conti correnti postali, ricorrete al Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure alla emissione diretta di obbligazioni da parte dell'Azienda telefonica di Stato. Il collocamento delle obbligazioni da parte del Consorzio sarebbe dovuto avvenire tramite gli uffici postali, il che, evidentemente, avrebbe tolto una parte di depositi all'Amministrazione postale, perchè il risparmio sarebbe affluito verso le obbligazioni e non verso le altre forme di cui beneficia la Amministrazione postale. D'altra parte l'onere per lo Stato sarebbe stato maggiore.

Anche la emissione di obbligazioni dirette avrebbe, evidentemente, inciso sugli altri depositi presso l'Amministrazione postale.

In definitiva, ritengo che il disegno di legge sia utile dal punto di vista economico-sociale, sia fondato dal punto di vista tecnico

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

e sia ben congegnato dal punto di vista finanziario per cui, da parte mia, invito la Commissione a dare il suo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHISLANDI. Vorrei esprimere il voto che quando lo Stato ha bisogno di denaro, non vada sempre a cercarlo presso la Cassa depositi e prestiti, la quale ha altre funzioni.

Attingendo somme alla Cassa medesima, lo Stato toglie delle disponibilità che potrebbero essere utilizzate in mutui verso gli enti locali.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei chiarire subito questo punto. La Cassa, per fare i mutui agli enti locali, adopera le somme dei libretti postali e dei buoni postali, non le somme dei conti correnti, perchè, siccome i conti correnti sono rimborsabili a vista, sono utilizzati solo dal Tesoro dello Stato. Il Tesoro ha riconosciuto di poter mettere a disposizione questa somma perchè, nel complesso dei 150 miliardi, può anche non far conto di questa cifra.

Al Senato era stata avanzata la stessa preoccupazione ma, ripeto, questo pericolo non esiste perchè le somme di cui trattasi non vengono utilizzate per i mutui agli enti locali ma solo dal Tesoro.

GHISLANDI. La nostra raccomandazione è questa: che i fondi concernenti i mutui a favore dei comuni vengano impiegati soltanto per questo scopo.

MASSOLA. Vorremmo delle assicurazioni nel senso che il materiale telefonico utilizzato, sia possibilmente comperato da ditte nazionali.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Posso assicurare che fortunatamente abbiamo stabilimenti italiani che ci forniscono il materiale: trattasi di stabilimenti di Milano e di Torino.

Abbiamo soltanto tenuto conto dei consigli che sono stati dati da un comitato di esperti americani. Si è poi rinunciato ad attuare questa consulenza, ma il programma in atto è la conseguenza di questi consigli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi

telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo 16 novembre 1945, n. 822, mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in 35 anni al tasso vigente alla data della concessione».

(È approvato).

ART. 2.

«I mutui di cui al precedente articolo 1 saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in misura non superiore a cinque miliardi annui a decorrere dal 1° gennaio 1950 in base a piani di acquisto, ovvero stati di avanzamento dei lavori su richiesta dell'Azienda stessa.

La parte eventualmente non erogata in un esercizio sarà portata in aumento della quota relativa all'esercizio successivo, salvo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 4».

(È approvato).

ART. 3.

«Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione del mutuo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nello stato di previsione della spesa di detta Azienda verranno stanziati in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla ricostruzione ed al potenziamento degli impianti previsti dal precedente articolo 1».

(È approvato).

ART. 4.

«L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della prima somministrazione, con rimborso degli interessi sulle somme non erogate a tasso di concessione del mutuo.

Ove, alla fine del quinquennio, il mutuo non fosse stato per intero erogato esso si intenderà limitato alla parte effettivamente somministrata.

Nello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità d'ammortamento».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

ART. 5.

« Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

CAVALLARI. Dichiaro che il nostro gruppo voterà a favore di questo disegno di legge in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in cui si afferma che le somme non andranno ad intaccare le somme destinate ai mutui per i comuni, e che il materiale sarà fornito dalle industrie italiane, per dare lavoro ai nostri operai.

Discussione del disegno di legge: Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. (Approvato dal Senato). (1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 ».

Invito il relatore, onorevole Sullo, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dal Senato.

SULLO, *Relatore*. Con l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale, 21 novembre 1945, n. 722, venne stabilito che la retribuzione da corrispondere, in aggiunta all'assegno di quiescenza, ai pensionati che assumevano un impiego non di ruolo presso un'amministrazione statale, non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio, inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Cioè, con l'articolo 10, veniva praticamente ammessa la possibilità che degli impiegati potessero avere il trattamento di quiescenza e durante questo trattamento essere mantenuti in servizio da parte della pubblica amministrazione, o a loro richiesta o su decisione della amministrazione, e che in tal caso lo stipendio comunque non potesse essere calcolato che come differenza tra lo stipendio percepito al momento di andare in pensione, e la pensione percepita. L'impiegato, in altre parole, pensionato, il quale venisse a ricoprire un

impiego non di ruolo presso la pubblica amministrazione, non potrebbe mai, tra il cumulo della pensione e dello stipendio, avere un trattamento superiore all'ammontare dello stipendio goduto nel momento in cui è andato in pensione.

Noi non modifichiamo questa legge, ma siamo chiamati ad interpretarla o ad integrarla, perchè si è ritenuto che l'articolo 10 fosse un articolo che riguardasse i soli impiegati e non anche i salariati.

In realtà l'articolo 10 è congegnato in maniera tale che si può ritenere che questa regola debba vigere per tutti; ma siccome sono sorte delle difficoltà interpretative, questo provvedimento ha lo scopo di dissipare ogni dubbio.

L'articolo 10 deve essere applicato, quindi, anche per i salariati. Si è ammessa la possibilità che i pensionati vengano trattenuti in servizio, sul quale principio io sarei assolutamente contrario; ma noi non discutiamo, ora, di questo. Noi siamo qui solo per interpretare nel senso di estendere il contenuto dell'articolo 10 anche ai salariati.

Trattandosi, come ripeto, di una legge interpretativa, con fondamento equo, non posso che raccomandarne la approvazione.

CAVALLARI. Nel corso di una discussione svoltasi ieri presso la terza Sottocommissione, della nostra Commissione venne fatto presente che la legge 11 aprile 1950, n. 130, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali, aveva dato motivo, nella sua pratica applicazione, a qualche difficoltà.

Deve trattarsi di una svista in cui si è incorsi nella compilazione della legge: parlo di quell'articolo il quale dispone delle provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari. Mentre in un comma si parla di « personale direttivo ed insegnante », in un comma successivo si parla solo di personale insegnante.

Trovandoci oggi di fronte ad un disegno di legge a carattere interpretativo, esprimo l'avviso di includere nel provvedimento in esame un altro articolo in modo da eliminare il disaccordo a cui ho accennato, il quale fa sì che il personale direttivo delle scuole elementari non fruisca dei benefici della citata legge, n. 130.

SULLO, *Relatore*. Non possiamo fare, di questo disegno di legge, un coacervo di articoli interpretativi di leggi varie.

Nel caso vi sia la difficoltà interpretativa alla quale ha accennato l'onorevole Cavallari, nulla vieta che si possa presentare un apposito disegno di legge a carattere interpretativo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

È una questione di tecnica legislativa che vieta l'accoglimento, in questa sede, della preposta dell'onorevole Cavallari.

CASTELLI AVOLIO. L'incertezza interpretativa fatta presente dall'onorevole Cavallari, non è la sola sorta nei riguardi della legge a favore dei dipendenti statali. Si tratta di una legge che è stata frutto di tante discussioni e di una lunga elaborazione, sì che naturali sono le incertezze.

Quindi, per questa legge sugli statali, o si convince la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti a dare una determinata interpretazione alla legge, oppure, laddove da parte di questi organi si incontra una certa resistenza, si dovrà procedere alla emanazione di norme interpretative.

CAVALLARI. Dichiaro di ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

«Le disposizioni dell'articolo 10, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, apportanti limitazioni alla retribuzione spettante ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale, sono estese al personale salariato non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, fornito di trattamento di quiescenza».

(È approvato).

ART. 2.

«La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 1226 e 1227 oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali» (1226):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

«Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722». (1227):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Arcaini, Assennato, Balduzzi, Castelli Avolio, Cavallari, Cifaldi, Costa, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Guggenberg, Longoni, Magnani, Massola, Pecoraro, Ponti, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tremelloni, Turnaturi, Walter.

Sono in congedo:

Ceccherini, Chiostergi, Saggin e Tosi.

La seduta termina alle 12,30.